

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 l'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito:

- A riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
- B non si può riaprire il confronto competitivo
- C nessuna delle altre risposte è corretta
- D con la copartecipazione di un soggetto esterno, tramite emissione di quote per un importo pari a 500.000 euro

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 l'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito:

- ☒ A riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
- B non si può riaprire il confronto competitivo
- C nessuna delle altre risposte è corretta
- D con la copartecipazione di un soggetto esterno, tramite emissione di quote per un importo pari a 500.000 euro

La stazione appaltante può derogare al principio di rotazione:

A se prevista da deliberazione di Giunta comunale

B in assenza di alternative

C a discrezione del dirigente responsabile

Il principio di rotazione, quale cardine delle procedure di affidamento sottosoglia, trova fondamento nell'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, come aggiornato e integrato dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209. Tale principio si pone l'obiettivo di garantire la parità di trattamento e il divieto di favoritismi, limitando la partecipazione reiterata dei medesimi operatori economici nelle procedure negoziate e promuovendo un'effettiva alternanza tra i partecipanti.

Il principio di rotazione si configura quale strumento di garanzia per l'attuazione del principio di concorrenza, il quale, nel contesto del Codice dei Contratti Pubblici, non si qualifica come fine autonomo, bensì come mezzo funzionale al perseguimento del miglior risultato possibile nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

La *ratio* sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un'effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l'eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell'individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici, per eludere le regole della concorrenza o, ancora, per alimentare fenomeni corruttivi. Tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell'imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici.

articolo 49, comma 4, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, si presenta come di seguito:

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

La stazione appaltante può derogare al principio di rotazione:

A se prevista da deliberazione di Giunta comunale

✓ B in assenza di alternative

C a discrezione del dirigente responsabile

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), non sono sanabili:

- A Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente
- B Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente certa l'identità del RUP
- C Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità della stazione appaltante

ART 101 CO 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), non sono sanabili:

- ✓ A Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente
- B Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente certa l'identità del RUP
- C Le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità della stazione appaltante

Per le procedure aperte, ai sensi dell'art.71 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di:

- A di sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- B di venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- C di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- D di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

ART 71 Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

Per le procedure aperte, ai sensi dell'art.71 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di:

- A di sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- B di venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- ✓ C di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
- D di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

Ai sensi dell'art. 119, I comma, del D.Lgs. n. 36/2023, l'accordo con cui a terzi è affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, è:

A nullo

B annullabile

C inesistente

Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 119, I comma, del D.Lgs. n. 36/2023, l'accordo con cui a terzi è affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, è:

✓ A nullo

B annullabile

C inesistente

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 36/2023 le commissioni giudicatrici selezionano la migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quale di queste affermazioni è corretta:

- A la commissione può svolgere attività di supporto per la verifica dell'anomalia solo se espressamente indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara
- B la commissione effettua la verifica dell'anomalia, comunicando le risultanze al RUP
- C la commissione su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia

ART 93

Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 36/2023 le commissioni giudicatrici selezionano la migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quale di queste affermazioni è corretta:

- A la commissione può svolgere attività di supporto per la verifica dell'anomalia solo se espressamente indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara
- B la commissione effettua la verifica dell'anomalia, comunicando le risultanze al RUP
- ✓ C la commissione su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia

A norma di quanto dispone il co. 1, art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre.

- A Deve indicare solo gli elementi essenziali del contratto
- B Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione degli operatori economici
- C Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte

TECNICA QUIZ:

1. LE NEGAZIONI
2. GLI AVVERBI
3. LE PAROLE "GUIDA"

A norma di quanto dispone il co. 1, art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre.

- A Deve indicare solo gli elementi essenziali del contratto
- ✓ B Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione degli operatori economici
- C Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte

Articolo 116

- A Si, purché denunciati dalla stazione appaltante entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
- B No, mai
- C Si, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
- D Si, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo sia stato emesso

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4-bis.

((Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.))

...

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti ((e gli enti concedenti)) possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

...

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

- A Si, purché denunciati dalla stazione appaltante entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
- B No, mai
- ☒ C Si, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
- D Si, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo sia stato emesso

Ai sensi dell'art. 44, appalto integrato, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 31.03.2023 n. 36 per quale appalto di opere il contratto non può avere per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?

- A appalti di opere di manutenzione straordinaria
- B appalti di opere di manutenzione ordinaria
- C appalti di opere di restauro conservativo

Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Ai sensi dell'art. 44, appalto integrato, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 31.03.2023 n. 36 per quale appalto di opere il contratto non può avere per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?

- A appalti di opere di manutenzione straordinaria
- ✓ B appalti di opere di manutenzione ordinaria
- C appalti di opere di restauro conservativo

Ai sensi dell'art. 72, III comma, del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alla procedura ristretta, a seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Quale è il termine minimo, decorrente dalla data dell'invito a presentare offerte, per la ricezione delle offerte?

A Trenta giorni

B Quindici giorni

C Sessanta giorni

ART 72

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.

Ai sensi dell'art. 72, III comma, del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alla procedura ristretta, a seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Quale è il termine minimo, decorrente dalla data dell'invito a presentare offerte, per la ricezione delle offerte?

✓ A Trenta giorni

B Quindici giorni

C Sessanta giorni



QUIZ DIFFICILI

L'art. 41 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, dispone che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. A riguardo, lo stesso art. 41, al comma 6, stabilisce che il progetto di fattibilità tecnico-economica, tra l'altro:

- A Sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco
- B È corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita
- C Individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire
- D Determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ((di cui all'articolo 43));
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;

f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
g-bis)

((nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.))

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

c)

((se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;))

d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

L'art. 41 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, dispone che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. A riguardo, lo stesso art. 41, al comma 6, stabilisce che il progetto di fattibilità tecnico-economica, tra l'altro:

A Sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco

B È corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita



C

Individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire

D

Determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione

A norma dell'art. 140 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, nel caso di affidamento di lavori con le procedure di somma urgenza, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste:

- A Entro sessanta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- B Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- C Entro novanta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- D Entro trenta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata

Articolo 140

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

A norma dell'art. 140 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, nel caso di affidamento di lavori con le procedure di somma urgenza, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste:

- A Entro sessanta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- ✓ B Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- C Entro novanta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata
- D Entro trenta giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata

Alla luce delle disposizioni dell'art. 3 dell'allegato I.1 al nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, come si definisce "uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese"?

A Stralcio progettuale

B Lotto funzionale

C Lotto prestazionale

D Lotto quantitativo

ALLEGATO I.1

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese

((, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome))

Alla luce delle disposizioni dell'art. 3 dell'allegato I.1 al nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, come si definisce "uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese"?

A Stralcio progettuale

B Lotto funzionale

C Lotto prestazionale

✓ D Lotto quantitativo

Nell'ambito dei "settori speciali" degli appalti pubblici, previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, rientrano, tra l'altro:

- A I contratti inerenti al settore dell'elettricità
- B I contratti concernenti servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- C I contratti concernenti i servizi legali;
- D I contratti concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari

Articolo 146

Gas ed energia termica

Articolo 147

Elettricità

Articolo 148

Acqua

Articolo 149

Servizi di trasporto

Articolo 150

Settore dei porti e degli aeroporti

Articolo 151

Settore dei servizi postali

Articolo 152

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Nell'ambito dei "settori speciali" degli appalti pubblici, previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, rientrano, tra l'altro:

- ✓ A I contratti inerenti al settore dell'elettricità
- B I contratti concernenti servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- C I contratti concernenti i servizi legali;
- D I contratti concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari

L'art. 100 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, stabilisce che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici debbano essere in possesso di un'attestazione di qualificazione rilasciata:

- A Da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC
- B Da organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- C Da organismi o enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza del Ministero delle Infrastrutture
- D Da organismi o enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza dell'ANAC